



RG 29/2026 L.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.
dott. Angela Casalini	Giudice

nel giudizio n. 48-1/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale  
promosso da

BASSI PIERO (BSSPRI70M22B034N), BASSI LUISELLA (BSSLLL69D62H720V),  
VIDRASCO VASILE (VDRVSL68M23Z140P), ROSA GIOVANNI ANTONIO  
(RSOGNN67S06B068W) con il patrocinio dell'avv. ALDO MANCO  
(MNCLDA61A12L064A) elettivamente domiciliati in 43121 Parma, Borgo Basinio Basini nr.  
1, presso il difensore;

**RICORRENTE**

nei confronti di

impresa individuale VACCARI GIOVANNI (C.F. VCCGNN44T01H720G, P.I.  
00593610348) con sede legale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR), via V. Veneto 13;

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di impresa individuale  
VACCARI GIOVANNI;



osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in data 23 marzo 2026 del ricorso e del decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario come da attestazione della Cancelleria in atti);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di: *“locazione di edifici propri non residenziali con annessi impianti”* ;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII (il solo debito nei confronti dei ricorrenti ammonta ad oltre € 70.000);

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII: il solo debito erariale ammonta ad € 688.529,24 (V. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 23 marzo 2026 alla voce “Totale residuo al netto dell'importo sospeso”); peraltro dalle dichiarazioni dei redditi 2024 e 2023 risultano (RG2) rispettivamente, ricavi pari ad € 262.369 e ad € 227.309;



c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014; Cass. 7087/2022); orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 688.529,24 ( V. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 23 marzo 2026 alla voce "Totale residuo al netto dell'importo sospeso"); c) dalla presenza di decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa Cancelleria Affari Civili – Sez. Lavoro del 26 marzo 2026 ; in particolare trascurando quelli emessi su domanda degli odierni ricorrenti si veda D.I. n 339/2024 - R.G.LAV 1217/2024 emesso per € 87.000 oltre accessori e spese su ricorso di COSSI FEDERICO GIOVANNI); elementi che inducono a ritenere come la resistente non sia strutturalmente in condizione di provvedere con mezzi ordinari al regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte;

ritenuto di indicare come curatore il dott. ANTONIO CORVO , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di impresa individuale VACCARI GIOVANNI (C.F. VCCGNN44T01H720G, P.I. 00593610348) con sede legale in 43039 Salsomaggiore Terme



(PR) via V. Veneto 13, in persona dell'omonimo titolare VACCARI GIOVANNI  
(VCCGNN44T01H720G);

#### NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

#### NOMINA

Curatore il dott. ANTONIO CORVO (CRVNTN62E28G337W) con studio in VIA  
GIUSEPPE PEZZIOL 6, 43126 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di  
cui agli artt. 356 e ss. CCII

#### ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,  
in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis  
del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi  
precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale,  
se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

#### STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al  
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 29 luglio 2026 ore 11.40;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il  
termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande  
di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

#### AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle  
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati  
dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati  
degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire  
l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio  
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad  
acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari



finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 6 maggio 2026

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi

